

Avvocatura



Imp. n° 1450/2019

Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: 1595

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 39 del 13 settembre 2019

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1365/2019

Oggetto: Conferimento incarico all'avv. Felice Eugenio Lorusso e relativa autorizzazione e impegno della spesa complessiva di € 9.006,46# (comprensiva di IVA, CPA, ritenuta di acconto) per giudizio dinanzi al TAR per la Puglia Bari rgn 899/2019 Comune di Foggia/Regione Puglia Accertamento illegittimità silenzio-inadempimento della Regione Puglia procedimento amministrativo riguardante Zona Salice (Ambito 4)

Servizio - AVVOCATURA

Ufficio: *AVVOCATURA -*

Responsabile del Procedimento: *avv. Antonio Puzio*

Estensore: *dott.ssa Pia Cagliari*



IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con n. 6 ricorsi ha impugnato dinanzi al TAR per la Puglia sede di Bari la nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018-0010868 al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento della Regione Puglia con riferimento al mancato completamento del procedimento amministrativo relativo al Piano di Recupero della zona c.d. SALICE;
- a tutt'oggi il procedimento amministrativo, nonostante i *propositi* riportati nella difesa regionale, non è stato portato a termine e pertanto il Comune di Foggia ha interesse ad adire il Giudice Amministrativo al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia riguardo il procedimento amministrativo relativo alla variante di recupero degli insediamenti abusivi in Zona Salice Ambito 4 nonché il diritto dell'Ente comunale ad ottenere il completamento del predetto procedimento;
- la controversia giudiziaria in argomento, per sua natura, l'oggetto della materia, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare nonché per gli interessi, non solo patrimoniali, riveste un altissimo grado di delicatezza;
- è necessario, pertanto, ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale avvalendosi di un avvocato esperto di diritto amministrativo che il Sig. Sindaco dott. Franco Landella ha individuato nella persona dell'avv. Felice Eugenio Lorusso anche in considerazione del mandato già conferito nei giudizi dinanzi al TAR per la Puglia (rrn 1553/2018, 1554/2018, 1556/2018, 1557/2018, 1558/2018 e 1559/2018) ;
- l'Avvocatura con il detto professionista ed in coerenza con le previsioni del D.M. 55/2014 e successivo D.M. 37/2018, ha negoziato il compenso professionale dell'avvocato designato che, con nota pec 25.07.2019, ha comunicato la propria adesione alla riduzione del 30% delle proprie competenze indicando il compenso complessivo in € 9.006,46# comprensivo di IVA, CPA, spese generali e ritenuta d'acconto da liquidarsi per la metà alla fase introduttiva del giudizio mentre la seconda metà all'esito del giudizio;
- l'avv. Felice Eugenio Lorusso si impegna, altresì, a svolgere qualunque ulteriore attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale inerente alla controversia in essere

VALUTATI favorevolmente i termini e le condizioni presentate dal professionista in ordine al compenso da riconoscere nel caso di conferimento di patrocinio legale

Tutto ciò premesso:

Visto lo Statuto di questo Comune;

Visto la L. 27 del 24.03.2012 nonché il D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 37/2018;

Acquisiti i pareri dell'art.49 del D.Lgs.267/00;

Acquisito il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000

DETERMINA

- a) di prendere atto del mandato di rappresentanza e difesa del Comune di Foggia conferito dal Sindaco di Foggia, dott. Franco Landella, all'avv. Felice Eugenio Lorusso, con studio in Bari alla via Amendola n.166/5, per la proposizione del ricorso dinanzi al TAR per la Puglia sede di Bari per i motivi illustrati nella parte narrativa della presente determinazione che qui si intende per integralmente trascritta;



Comune di Foggia
Servizio Avvocatura

- b) di impegnare la complessiva somma di € 9.006,46#(comprensiva di IVA, CPA e r.a.), per compenso professionale all'avv.Felice Eugenio Lorusso, nel rispetto dei parametri di liquidazione ex D.M. 55/2014 e succ. mod., al capitolo 3800/10 del bilancio in corso;
- c) di dare atto che trattasi di incarico di collaborazione individuale di natura occasionale non soggetto ad obbligo CIG ex art. 7, comma 6 del d.lgs 30.03.2001 n. 165;
- d) di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza a favore di:

Lorusso Felice Eugenio
via G. Amendola n. 166/5 BARI
CF: LRSFCG52P08L220B

Il presente atto viene trasmesso in copia alla Segreteria Generale per l'apposizione del numero del Registro generale delle determinazioni dirigenziali e comunicato al Signor Sindaco.

Servizio Avvocatura
il funzionario avvocato
con delega delle funzioni dirigenziali
ex art. 17 d.lgs n.165/2001
avv. Antonio Fuzio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

- BARI -

RICORSO EX ART. 117 COD. PROC. AMM.

per

il **Comune di Foggia** (C.F. 00363460718), in persona del Sindaco p.t., dott. Franco Landella, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso (C.F. LRSFCG52P08L220B), giusta procura rilasciata su foglio separato, e con lui elettivamente domiciliato in Bari alla Via Amendola n. 166/5 (*difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di causa ai seguenti indirizzi: pec segreteria@pec.studiolegalelorusso.it - fax 080/5481332*)

contro

la **Regione Puglia**, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.

per l'accertamento

a) dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia in relazione al procedimento amministrativo riguardante la Variante di recupero degli insediamenti abusivi in Zona Salice - **AMBITO 4**, con particolare riferimento alla mancata definizione in senso positivo del procedimento medesimo; il tutto anche attraverso l'ordine giudiziale di provvedere in prefiggendo termine ed, in mancanza, mediante la nomina di un commissario ad acta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, co. 1, lett. e), ult. parte, c.p.a. (**AMBITO 4**);

b) del diritto del Comune di Foggia a ottenere la definizione del procedimento urbanistico in causa e, quindi, l'approvazione definitiva del piano di recupero in questione e comunque della variante urbanistica in cui lo stesso si sostanzia.

FATTO

1. Il Comune di Foggia ha proposto, nel dicembre del 2018, e nei confronti della Regione Puglia, n. 6 ricorsi (pendenti dinanzi alla Terza Sezione del Tar Puglia Bari

- R.G. nn. 1553/18 - 1554/18 - 1556/18 - 1557/18 - 1558/18 - 1559/18) espressamente finalizzati a ottenere il corretto completamento del procedimento amministrativo relativo al Piano di Recupero relativo alla Zona c.d. "Salice". Procedimento disciplinato dalla legge regionale n. 56/1980 e in particolare dall'art. 16 (rubricato "*Piano Regolatore Generale Comunale: formazione ed approvazione*").

Il piano di recupero in questione ha una "storia" lunga e complessa. È stato "concepito" nella seconda metà degli anni '90, con il provvedimento comunale n. 325 del 09.04.1997 di "*perimetrazione delle aree da assoggettare a piano di recupero ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/85 e s.m.i.*".

Sono seguiti atti/provvedimenti propedeutici all'adozione del Piano di Recupero, nonché un fitta interlocuzione con la Regione Puglia.

Questa, nel 2011 (nota prot. 472 del 20.01.2011) ha invitato il Comune a rivedere l'intero impianto del piano all'epoca proposto, evidenziando tra l'altro la necessità di riconsiderare alcuni aspetti generali dello strumento (tra cui gli standards da reperire). Il che ha determinato una diversa impostazione del lavoro, in particolare nella parte relativa al reperimento degli standards, e dei connessi approfondimenti, basati non più su dati empirici -tra l'altro ritenuti fino a quel momento non congrui dalla Regione Puglia- ma su dati fattuali rilevati dopo una rigorosa attività di monitoraggio.

Si è cercato il recupero degli interventi ricadenti nella fattispecie della lottizzazione abusiva, rappresentanti un tassello fondamentale per ridisegnare le aree a ridosso della città, nello spirito sostanziale del recupero di insediamenti sorti in accertata violazione della disposizioni di legge in materia di governo del territorio.

In ogni caso, la Regione ha a suo tempo avallato lo "spirito" del piano, ne ha condiviso i contenuti (oggetto del recupero sono solo le aree oggetto di confisca) e ha rimandato al PUG in corso di redazione (ed ovviamente dai tempi assai più lunghi) la definizione dell'assetto generale dell'area "Salice". Il tutto, anche nell'ambito di quanto definito in una conferenza di servizi indetta dal Comune di Foggia con nota n. 34242 del 15.04.2013.

Va pure detto che contenuti e procedimenti delle varianti di cui si parla sono stati nel tempo condivisi tra Comune e Regione, la quale anzi ha, da un certo momento in poi, assunto la "regia" delle varianti e dei relativi procedimenti, imponendo indirizzi a cui il Comune si è attenuto.

II. Il Comune di Foggia ha in seguito, anche per esigenze legate a un'adeguata localizzazione e "gestione" degli interventi, "spacchettato" il piano e nel 2014 ha infine adottato sei distinti piani di recupero, con sei distinte delibere consiliari (Delibere C.C. nn. 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 del 14.03.2014), pubblicando gli stessi per 15 giorni, più 15 per le osservazioni, e li ha poi inviati alla Regione Puglia.

Il procedimento posto in essere nel tempo dal Comune di Foggia nel caso di specie è risultato così articolato;

- adozione, mercé le sei delibere del 14.03.2014;
- risultata illegittima la pubblicazione a termini brevi (15+15), la stessa è stata considerata *tamquam non esset*. In effetti la Regione ha formulato dei rilievi con la nota prot. 0004425/2016, ritenendo errata la modalità "abbreviata" della pubblicazione, e necessaria l'ostensione per 30 giorni più 30 per le osservazioni, dovendosi applicare il procedimento per la variante ordinaria al PRG;

- sicché si è proceduto -secondo l'orientamento regionale, condiviso dal Comune- ad una nuova e più corretta pubblicazione secondo i termini ordinari (luglio 2017); pubblicazione a cui non hanno fatto seguito osservazioni di sorta;

- nel dicembre 2017 poi sono state adottate ulteriori sei deliberazioni (nn. 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 del 21.12.2017) che il Comune ha denominato di “riadozione” e che in realtà sono, formalmente e contenutisticamente, di “conferma” delle precedenti adozioni, con l’aggiunta di contenuti e/o motivazioni e/o esplicazioni non incidenti sul contenuto dispositivo dello specifico piano. Si tratta di atti - ovviamente del tutto legittimi e “naturali”- finalizzati a fornire puntualizzazioni e precisazioni, nella parte in cui descrivono e motivano le scelte del Comune, ovvero a determinare contenuti accessori rispetto a quelli dei piani strettamente intesi, ma non incidenti sull’efficacia e legittimità degli stessi.

III. Le sei delibere definitive di “riadozione” del 21 dicembre 2017 sono state inviate alla Regione per l’approvazione nel febbraio 2018 (cfr. nota com. prot. 12599 del 06.02.2018).

La Regione Puglia, per lungo tempo, e a far data dal giorno della ricezione delle delibere nn. 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 del 21.12.2017 (quindi dal 06.02.2018) si è astenuta dal dare formale riscontro e seguito.

Soltanto a distanza di molti mesi dal momento della ricezione delle sei delibere comunali (06.02.2018) la Regione, o meglio il Dipartimento Regionale Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio -Sezione Urbanistica-, ha inopinatamente dichiarato “inammissibili” i piani di recupero Salice (cfr. nota AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868 avente ad oggetto “*Legge n. 47/85 art. 29, L.R. 26/85 artt. 3 e 5, L.R. 40/86. Approvazione di Piani di recupero di insediamenti abusivi in zona Salice. Comunicazioni*”). L’atto è stato sottoscritto da

Dirigenti regionali ed inviato all'Assessore competente "per conoscenza".

Il Comune di Foggia -come detto innanzi- ha impugnato nel dicembre 2018 -con n. 6 ricorsi- la nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868, domandando tra l'altro che fosse inoltre accertato l'"inadempimento" sino a quel momento della Regione Puglia con riferimento alla mancata conclusione del procedimento in questione.

IV. Con memorie difensive del 10.01.2019, presentate nell'ambito dei sei predetti giudizi pendenti dinanzi alla Terza Sezione del Tar Puglia Bari (R.G. nn. 1553/18 - 1554/18 - 1556/18 - 1557/18 - 1558/18 - 1559/18) la difesa della Regione Puglia ha affermato che con la "nota prot. n.AOO-079-10868 del 30/11/2018" la Regione avrebbe "comunicato i rilievi di criticità riscontrati in merito all'approvazione delle varianti" e che "ciò non preclude, anzi avvia la successiva fase di competenza dell'organo giuntale, tant'è che la suddetta nota è stata trasmessa all'Assessore all'Urbanistica". La difesa regionale ha altresì asserito che "il procedimento in parola, avente ad oggetto l'approvazione in variante urbanistica di piani di recupero di insediamenti abusivi è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980 ed, in conseguenza, deve essere concluso con una delibera di tale organo", trattandosi di "una competenza, che all'evidenza rientra tra le prerogative della Giunta Regionale". La difesa regionale ha inoltre assicurato che "è in corso la fase di proposizione alla Giunta Regionale del provvedimento formale di conclusione del procedimento" (pagg. 2-3 memoria regionale del 10.01.2019).

V. A tutt'oggi, e nonostante i "propositi" riportati della difesa regionale, il procedimento in questione non è ancora stato portato a termine. E il decorso del tempo, come è ovvio, non può che aggravare la già "complicata" situazione esistente ed il -peraltro notorio- "disagio" collegato alla pendenza della

situazione sottostante alla determinazione comunale di procedere al procedimento di pianificazione.

Il che non solo legittima, ma obbliga il Comune ad azionare il rimedio giurisdizionale, onde ottenere l'ordine del Giudice a concludere –in modo auspicabilmente positivo- il procedimento di pianificazione “speciale”.

E' d'uopo precisare che il presente ricorso si riferisce ad uno solo dei procedimenti, paralleli e similari, in atto, quello inerente il c.d. **AMBITO 4** .

Del tutto analoghi ricorsi saranno proposti con riferimenti agli altri ambiti oggetto della pianificazione di recupero.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 2 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SS.MM.II.. VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 1 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SS.MM.II.. VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 56/1980, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 16, NEL TESTO RISULTANTE DALLA MODIFICA DISPOSTA CON LEGGE REGIONALE 24.07.2012 N. 22.

Il Comune ricorrente non può che dolersi dinanzi all'adito G.A. della nuova e ingiustificata “stasi” in cui versa il procedimento amministrativo *de quo*, in palese violazione della rubricata normativa.

Il più recente comportamento serbato dalla Regione Puglia si pone in netto contrasto con l'obbligo giuridico di concludere il procedimento articolato dall'art. 16 della L.R. 56/80.

Come ammesso dalla stessa difesa regionale nella memoria difensiva del 10.01.2019, il “provvedimento” di cui alla nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868 non costituisce la fine del procedimento, essendo all'uopo necessario e imprescindibile un atto della Giunta Regionale. Permane quindi -ed

è pacifica la circostanza- ancora oggi l'inadempimento regionale rispetto a una procedura i cui momenti sono scanditi dalla legge in modo indefettibile.

Nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 16 della L.R. 56/80 in passato si disponeva che il Comune rimettesse all'Assessorato regionale all'Urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del PRG. La legge prevedeva inoltre che, in seguito il PRG fosse inviato al Comitato Urbanistico Regionale per il relativo parere. E poi ritrasmesso alla Giunta Regionale; Giunta che quindi -dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR ed alle indicazioni del PRG- avrebbe deliberato l'approvazione o il rinvio del PRG.

Allo stato attuale invece la disciplina anzidetta, contenuta nel comma 8° dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, risulta modificata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2 della l.r. n. 22 del 24.07.2012, che sostituisce il comma 8° anzidetto con il seguente:

"8. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, acquisita la relazione del Servizio competente, nonché i pareri, assensi e nulla osta comunque denominati prescritti dalla legge, delibera l'approvazione o il rinvio del PRG".

Secondo il successivo comma 9° dell'art. 16 la fase appena descritta deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui l'Assessorato Regionale all'Urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del PRG. Il termine anzidetto è evidentemente decorso.

Così stando le cose, e considerato il perdurare dell'inerzia regionale (visto anche il pronunciamento non definitivo di cui alla nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868), il Comune di Foggia si vede oggi costretto ad agire nuovamente per la dichiarazione d'illegittimità del comportamento della Regione Puglia nell'ambito del descritto procedimento.

L'irragionevolezza dell'inerzia serbata è ancor più evidente se si considera che si tratta di un piano, studiato e riproposto secondo le indicazioni regionali, con a monte un lunghissimo e significativo lavoro del Comune, condotto di concerto con gli stessi Uffici regionali, al fine di creare un beneficio alla comunità cittadina. Nulla può comunque spiegare l'ulteriore, illegittimo, silenzio-inadempimento regionale, di cui va dichiarata l'illegittimità, con ogni altra conseguenza di legge in ordine ai provvedimenti richiesti al Giudice.

* * * * *

In definitiva, alla luce ed in virtù di tutto quanto precede, il Comune di Foggia, per il tramite del sottoscritto difensore,

chiede

che il Tribunale adito voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia in relazione al procedimento amministrativo riguardante la Variante di recupero degli insediamenti abusivi in Zona Salice - **AMBITO 4** ;
- nonché accertare il diritto del Comune di Foggia ad ottenere la definizione del procedimento urbanistico in causa e, quindi, l'approvazione definitiva del piano di recupero in questione;
- il tutto In prefiggendo termine ed anche mediante la nomina di un commissario ad acta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, co. 1, lett. e), ult. parte, c.p.a.;
- con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai fini della normativa in materia di Contributo Unificato, si precisa che la presente controversia rientra fra quelle concernenti il silenzio dell'Amministrazione e che quindi il C.U. dovuto è pari ad euro 300,00

Bari, 18 luglio 2019

Avv. Felice Eugenio Lorusso


PROCURA: nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Foggia (C.F. 00363460718), delego l'avv. Felice Eugenio Lorusso (C.F. LRSFCG52P08L220B) a rappresentare e difendere l'Ente nell'instaurando giudizio davanti al Tar Puglia-Bari contro la Regione Puglia per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia in relazione al procedimento amministrativo riguardante le Varianti di recupero agli insediamenti abusivi in Zona Salice - Ambiti 1-2-3-4-5-6, con particolare riferimento al mancato seguito dato alla nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868; il tutto anche mediante la nomina di un commissario ad acta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, co. 1, lett. e), ult. parte, c.p.a. (Ambito 4), conferendo al predetto difensore ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti e/o integrativi. Reso edotto e informato dei diritti ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, presto consenso all'utilizzo e al trattamento dei dati dell'Ente e dei miei personali per le finalità connesse allo svolgimento del giudizio, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Felice Eugenio Lorusso, in Bari, alla via Amendola n. 166/5.

Bari,

Comune di Foggia

Il Sindaco p.t.

Dott. Franco Landella



È autentica la firma

Avv. Felice Eugenio Lorusso

Bari, 25 luglio 2019

Al Dirigente del Servizio Legale
del Comune di Foggia

Oggetto: Comune di Foggia / Regione Puglia davanti al Tar Puglia - Bari. Silenzio
questioni "Salice".

Faccio seguito alle precedenti informative ed ai cortesi colloqui di recente
intervenuti, per precisare che ho provveduto (come anticipato) a notificare i ricorso
contro la Regione Puglia relativi ai piani di recupero "Salice" ed a depositarli presso il
TAR, ove hanno assunto i seguenti numeri di ruolo

- n. 896/2019 (ricorso Ambito 1)
- n. 897/2019 (ricorso Ambito 2)
- n. 898/2019 (ricorso Ambito 3)
- n. 899/2019 (ricorso Ambito 4)
- n. 900/2019 (ricorso Ambito 5)
- n. 901/2019 (ricorso Ambito 6)

Vi terrò informati della fissazione della Camera di Consiglio che mi
premurerò di sollecitare, non appena intervenuta l'assegnazione a Sezione.

Con l'occasione, allego la mia proposta di notula, che intendo riferita a ciascun
ricorso.

Nella proposta, ho aderito ad un cortese invito dell'Ufficio che mi ha indicato
il gradimento per una riduzione del 30% della parcella redatta secondo la tariffa
professionale.

Essendo il valore delle questioni indeterminato, ho ritenuto di contenere il
valore di ciascun giudizio nei termini dell'importo compreso tra € 520.000,00 e €
1.000.000,00; ritengo con ciò di aver effettuato una scelta di "moderazione".
Sull'importo così definito, ho applicato la detta riduzione del 30%.




Felice Eugenio Lorusso
AVVOCATO

A questa stregua, e con i detti criteri, invio le 6 notule, rispetto a cui mi attendo l'assenso degli uffici.

Con ogni cordialità.

Avv. Felice Eugenio Lorusso



1

Felice Eugenio Lorusso
AVVOCATO

NOTA SPESE

Comune di Foggia / Regione Puglia. Preventivo
per Ambito 4
Valore: da 520.000,00 a 1.000.000,00

<u>Onorari</u>	<u>minimi</u>
1 Fase di studio	€ 2.720,90
1 Fase introduttiva	€ 1.579,50
1 Fase decisionale	€ 4.517,50
TOTALE	€ 8.817,90

<u>Riepilogo</u>	
Compenso	€ 8.817,90
spese generali 15%	€ 1.322,69
	€ 10.140,59
<i>riduzione del 30%</i>	€ 3.042,18
	€ 7.098,41
Cassa Avvocati (4%)	€ 283,94
TOTALE IMPONIBILE	€ 7.382,35
IVA 22%	€ 1.624,12
	€ 9.006,46
<i>spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72</i>	€ -
	€ 9.006,46
<i>a detrarre ritenuta d'acconto 20%</i>	€ 1.419,68
IMPORTO DOVUTO	€ 7.586,78



Comune di Foggia

FG

00363460718

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	Impegno di spesa	2019 1450/0	Data: 17/09/2019	Importo: 9.006,46
Oggetto:	Conferimento incarico all'avv. Felice Eugenio Lorusso e relativa autorizzazione e impegno della spesa complessiva di 9.006,46# (comprensiva di IVA, CPA, ritenuta di acconto) per giudizio dinanzi al TAR per la Puglia Bari rgn 899/2019 Comune di Foggia			
Finanziato con :	(E 400000) VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE. € 9.006,46 -			
SIOPE:	1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.006 Patrocinio legale			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	1.531.297,99	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	1.313.040,37	
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 1450/0:	9.006,46	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	1.322.046,83	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	209.251,16	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	898.264,11	
Capitolo:	380010	Impegni gia' assunti:	759.835,13	
Oggetto:	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI.	Impegno nr. 1450/0:	9.006,46	
		Totale impegni:	768.841,59	
		Disponibilità residua:	129.422,52	
Progetto:	AMMINISTRAZIONE GENERALE			
Resp. spesa:	SERVIZIO AVVOCATURA			
Resp. servizio:	SERVIZIO AVVOCATURA			

FOGGIA li, 17/09/2019

TIMBRO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Conferimento incarico all'avv. Felice Eugenio Lorusso e relativa autorizzazione e impegno della spesa complessiva di € 9.006,46# (comprensiva di IVA, CPA, ritenuta di acconto) per giudizio dinanzi al TAR per la Puglia Bari rgn 899/2019 Comune di Foggia/Regione Puglia - Accertamento illegittimità silenzio-inadempimento della Regione Puglia procedimento amministrativo riguardante Zona Salice (Ambito 4)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia, 13 settembre 2019

IL FUNZIONARIO
Avv. Antonio PUZIO
delega funzioni dirigenziali
ex art. 11 D.Lgs. n. 267/2000 art. 107 c.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro _____ sul bilancio _____ capitolo ad oggetto:

Vedasi attestazione di copertura finanziaria in allegato.

Foggia

17/09/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente determinazione in data 18 SET. 2019 viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia

18 SET. 2019

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA

IL FUNZIONARIO
Matteo BRUNO